

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE – SEZIONE LAVORO**RICORSO EX 414 C.P.C. E CONTESTUALE RICHIESTA DI****EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.**

PER: Il Prof. **SORGI GIOVANNI** nato a Catania il 20/06/1978 e residente in San Giovanni La Punta (CT) Via Carrara n. 15 (Cod. Fisc.: BNNDVD76D09F258E), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Prizzi (Cod. Fisc.: PRZ FPP 77E23 C351S; fax: 095/2162819 – indirizzo pec: filippo.prizzi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliato in Caltagirone, Via Dante Alighieri n. 52 presso lo studio dell'Avv. Antonio Fagone Buscimese per procura cartacea apposta in calce al presente atto e trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore (Cod. Fisc. 80185250588).

IN FATTO

Il Prof. Giovanni Sorgi è un docente di Scienze Naturali, Chimica e Biologia (classe di concorso A050) assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

È titolare di cattedra presso l'I.T.C. “ Romagnosi” di Piacenza ma per il corrente anno scolastico 2018/19 presta servizio presso l'I.S. “ Majorana - Arcoleo” di Caltagirone in forza di un provvedimento di assegnazione provvisoria (cfr Doc. 1 ns produzione).

Il provvedimento di assegnazione provvisoria scadrà il 31/8/2019 e, pertanto, il Prof. Sorgi, volendo ottenere il trasferimento della sede di titolarità dalla



provincia di Piacenza a quella di Catania (provincia in cui abita unitamente alla moglie ed ai due figli minorenni), presentava la domanda (cfr Doc. 2 ns produzione) prevista dal CCNI Mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (cfr Doc. 3 ns produzione) e dall'ordinanza ministeriale (Cfr Doc. 4 ns produzione) che ne costituisce atto conseguenziale, per partecipare alle operazioni di mobilità al fine di individuare la propria sede di servizio per il prossimo anno scolastico.

Tuttavia, **il CCNI non prevede la possibilità di valutare il servizio pre – ruolo se prestato in istituti paritari** (cfr allegato 2 del CCNI e note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio ns produzione).

Addirittura, proprio **nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio ricomprese nell'allegato 2 del CCNI** citato, è espressamente disposto che **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”**.

Ritenendo illegittime le disposizioni del CCNI, l'istante al momento della presentazione telematica della domanda di mobilità allegava una dichiarazione in cui indicava il servizio prestato nelle scuole paritarie di cui chiedeva il riconoscimento (cfr Docc. 2 ns produzione).

Tuttavia, il sistema informatico dell'Amministrazione Scolastica non riconosceva alcun valore all'insegnamento svolto presso le scuole paritarie e, pertanto, comunicava che il punteggio attribuito a seguito della valutazione della domanda di mobilità era pari ad appena 29 punti oltre eventuali 6 punti per ricongiungimento al coniuge in caso di trasferimento nell'ambito in cui è ricompreso il Comune di San Giovanni La Punta (cfr Doc. 5 ns produzione)



Invero, il Prof. Sorgi, prima di essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del M.I.U.R., ha insegnato per 8 anni (l'anno scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2014/15) come docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Paritario “ Don Bosco” di Catania riconosciuto come istituto paritario con Decreto dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 39/XI del 5/02/2002 (cfr Doc. 6 ns produzione);

Se l'Amministrazione Scolastica, come invero avrebbe dovuto, avesse valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie (equiparandolo a quello svolto presso le scuole statali) invece di considerarlo tamquam non esset, l'istante avrebbe ottenuto il riconoscimento di ulteriori 48 punti (6 punti x 8 anni) nella domanda di mobilità.

Conseguentemente dall'ingiusto mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, l'istante rischia di patire anche un danno grave ed irreparabile, onde è costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere ristabilito l'ordine giuridico violato.

IN DIRITTO

I) ILLEGITTIMITA' DEL CCNI – DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE.

La Legge 62/2000 all'art. 1 ha espressamente previsto che le scuole paritarie costituiscono unitamente a quelle statali il sistema scolastico nazionale.

Come conseguenza, la normativa, anche regolamentare, del settore ha stabilito rigide prescrizioni ai fini della concessione della parità agli istituti privati (per esempio i docenti devono essere muniti di specifica abilitazione all'insegnamento ed il rapporto di lavoro deve essere conforme ai contratti collettivi di settore).



Infine, con l'art. 2, comma II del D.L. 255/2001 è stato stabilito che il servizio prestato nelle scuole statali e quello prestato nelle scuole paritarie debba essere valutato nella stessa misura.

È evidente, pertanto, l'intenzione del Legislatore di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie e, di conseguenza, tra il servizio prestato alle dipendenze delle scuole statali e delle scuole paritarie (disciplinato dal medesimo CCNL a norma della Circolare n. 163/2000 cfr Doc. 7 ns produzione).

Alla luce di tutto ciò, non è dato comprendere come sia possibile che in sede di mobilità l'Amministrazione non voglia riconoscere il servizio prestato nelle scuole paritarie!

Pertanto, già dal 2002, con la sentenza n. 1102/2002 emessa dal Consiglio di Stato, anche la Giustizia amministrativa ha riconosciuto che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* (cfr Consiglio di Stato sentenza n. 1102/2002).

Privo di pregio, a parere di questa difesa, è il tentativo da parte dell'Amministrazione di giustificare il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie poiché asseritamente non valutabile ai fini della carriera.

Infatti, le norme per la valutazione del servizio ai fini degli effetti della carriera sono stabilite dall'art. 485 del D.Lgs 297/94 (secondo cui, agli effetti della carriera, è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole pareggiate e parificate). Anzitutto rileviamo che eventuali norme incompatibili con la legge posteriore



e, cioè con il D.L. 255/2001 (che stabilisce l'equiparazione del servizio prestato nella scuole paritarie con quello prestato nelle scuole statali) sono tacitamente abrogate (e, pertanto, il servizio prestato nelle scuole paritarie deve essere valutato nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali).

Ma, soprattutto, rileviamo che il sistema scolastico del 1994 ormai non esiste più, essendo stato completamente riformato.

Non esistono più le scuole parificate e/o pareggiate citate dal D.Lgs 297/94 essendo state **sostituite dalle scuole paritarie!**

Il D.L 250/05, all'art. 1 bis, ha stabilito, infatti, che le scuole non statali previste proprio dal detto D.Lgs 297/94 si dividono in due sole categorie: paritarie o non paritarie!

Ed è proprio perché le vecchie scuole parificate e pareggiate ora sono e si chiamano scuole paritarie che la **Ragioneria Generale dello Stato** (cioè l'organo preposto alla valutazione dei servizi prestati agli effetti della carriera) con nota del 4/8/2010 – cfr Doc. 8 ns produzione – **ha precisato che il servizio prestato nelle scuole paritarie continua ad essere valutabile “ ai fini sia giuridici che economici nella misura indicata” dal D.Lgs 297/94!**

Quindi, non ci possono essere dubbi sul fatto che il servizio prestato dalla ricorrente presso scuole paritarie debba essere riconosciuto per **due motivi**:

I) Perché il D.L. 255/2001 stabilisce l'equiparazione del servizio prestato nella scuole paritarie con quello prestato nelle scuole statali, onde i contratti e gli atti amministrativi che escludono tale equiparazione sono illegittimi poiché in contrasto con la detta legge;

II) Perché – come peraltro confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato – non è vero che il servizio prestato nelle scuole paritarie non sia riconoscibile ai



fini della carriera.

Piace precisare, infine, che codesto On.le Tribunale di Caltagirone con la sentenza n. 295/2017 G.U. Dott. Gasperini (ed incidentalmente con numerose altre pronunce cautelari cfr ex multis ordinanza del 5/07/2017 nel procedimento n. 623/2017 R.G.) ha accertato il diritto al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità.

Alla luce delle norme di Legge indicate e dell'orientamento giurisprudenziale richiamato ed ormai consolidatosi (anche con le sentenze del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 5112/2017 e n. 1541/2018), nessun dubbio può sussistere sul fatto che ai fini della mobilità il servizio prestato nelle scuole paritarie debba essere riconosciuto nella medesima misura con cui è riconosciuto quello prestato nelle scuole statali.

Logica conseguenza di ciò è che l'istante ha diritto a vedersi riconosciuti ulteriori 48 punti per il servizio prestato come docente nelle scuole paritarie e sopra analiticamente indicato.

II) RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - PERICULUM IN MORA.

L'Amministrazione Scolastica riconosce al ricorrente 29 punti nella domanda di mobilità interprovinciale (cfr punteggio notificato dall'Amministrazione Scolastica Doc. 5 ns produzione).

Se, come invero dovrebbe, l'Amministrazione riconoscesse anche il servizio svolto dall'istante nelle scuole paritarie allora si dovrebbero aggiungere altri 48 punti (sostanzialmente il punteggio triplicherebbe passando da 29 a 77 ed oltre ancora i 6 punti per il ricongiungimento familiare)!



Il mancato riconoscimento di tale servizio, pertanto, comporta una massiccia diminuzione del giusto punteggio cui il ricorrente ha diritto e rischia di **pregiudicare irreparabilmente il diritto della istante ad ottenere il definitivo trasferimento nella provincia di Catania.**

Il pregiudizio è anche imminente poiché a norma dell'art. 2 dell'Ordinanza dell'8/3/2019 (cfr Doc. 4 ns produzione) **il M.I.U.R. pubblicherà i movimenti il 20/6/2019!**

Conseguentemente, solo una pronuncia cautelare da parte di codesta Giustizia potrebbe impedire che il ricorrente patisca il prospettato danno irreparabile.

Infatti, l'istante rischia di essere trasferito in luoghi lontani da San Giovanni La Punta e di dover conseguentemente recidere ogni legame familiare con la propria moglie (cfr Certificato di stato di famiglia Doc. 9 ns produzione) che è in stato di gravidanza con rischio di aborto (cfr certificato medico Doc. 10 ns produzione) e che certamente, per lo stato di salute proprio e del nascituro, non può subire lo stress di un trasloco a Piacenza!

Inoltre, l'istante è padre di due bambini, Sofia di 13 anni e Mattia di 11 anni (cfr Estratti atti di nascita Doc. 11).

Sofia frequenta la terza media dell'I.C. " G. Verga" di Viagrande (cfr Doc. 12), mentre Mattia frequenta la quinta elementare dell'I.C. " G. Verga" di Viagrande (cfr Doc. 13)

Qualora il padre non dovesse ottenere il trasferimento nella provincia di Catania, i figli Sofia e Mattia saranno posti dinanzi ad una alternativa crudele:

O rimanere a San Giovanni La Punta **privi del papà per almeno 10**



interminabili mesi.

Oppure seguire il papà e venire **privati della mamma** e degli altri familiari (per esempio i nonni) ma anche degli amici (si pensi ai danni provocati ai due ragazzini in piena età adolescenziale) e dei compagni di scuola (si pensi alla **completa distruzione del metodo di studio** che dovranno patire).

Ad oggi, almeno a quanto risulta al sottoscritto difensore, nessun Tribunale d'Italia in casi analoghi ha permesso che ciò potesse accadere.

Codesto On.le Tribunale di Caltagirone, poi quello di Catania, ed ancora quello di Milano ed infine quello di Napoli (cfr Ordinanze Doc. 14 ns produzione) **hanno tutti accolto le domande cautelari dei genitori che, a causa dell'errato mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, vedevano notevolmente ridotto il proprio punteggio e rischiavano di subire un trasferimento ingiusto!**

Infatti, **il ricorrente rischia di vedere compromessa la serenità del proprio nucleo familiare** e di dover abbandonare la moglie in un periodo delicatissimo quale è quello del parto e del puerperio.

Pertanto, il danno prospettato andrebbe ad intaccare non solo diritti patrimoniali ma, soprattutto, **diritti personali** (anche di terzi come la moglie ed i figli) **che come tali non sono suscettibili di reintegrazione ex post per equivalente.**

Peraltro **è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste il periculum in mora in materia di mobilità allorquando vi sia un pregiudizio “alla vita familiare e di relazione, non risarcibile per**



equivalente” (cfr Tribunale di Caltagirone ordinanza cautelare dell’11/7/2016, Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ordinanze cautelari del 28/09/2017 e del 18/07/2018, Tribunale di Milano ordinanza cautelare del 20/7/2016, Tribunale di Napoli ordinanza cautelare 31/8/2016 Doc. 14 ns produzione).

Pertanto, si confida nell’accoglimento dell’invocata tutela cautelare.

Ciò premesso,

PIACCIA

All’On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti:

Nella fase cautelare:

Ordinare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di valutare nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2019/20 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali e per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore di attribuire al ricorrente ulteriori 48 punti nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2019/20 ed in quelle successive.

Nella fase di merito:

1) Dichiarare il diritto del Prof. Giovanni Sorgi al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2019/20 e



seguenti del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali;

2) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore a riconoscere nella graduatoria per la mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è valutato il servizio di insegnamento svolto presso gli istituti scolastici statali e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore ad attribuire al ricorrente ulteriori 48 punti nella graduatoria per la mobilità per l'anno scolastico 2019/20 e seguenti;

3) Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro – tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore.

Il sottoscritto Avv. Filippo Prizzi, dichiara ai sensi dell'art.9, comma 5, della Legge 488 del 1999, che il valore della causa è indeterminabile ma esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione del ricorrente.

Si producono: 1) Provvedimento di assegnazione provvisoria del ricorrente;

2) Domanda di mobilità presentata con relativi allegati; 3) CCNI Mobilità 2019/20 – 2021/22; 4) Ordinanza Ministeriale 8/03/2019; 5) Punteggio attribuito alla domanda di mobilità; 6) Certificati di servizio scuole paritarie; 7) Circolare Ministeriale 163/2000; 8) Nota Ragioneria Generale dello Stato



del 4/8/2010; **9)** Certificato di stato di famiglia; **10)** Certificato medico attestante stato salute moglie; **11)** Estratti atti di nascita dei figli del ricorrente; **12)** Certificato di frequenza della figlia Sofia del ricorrente; **13)** Certificato di frequenza del figlio Mattia del ricorrente; **14)** Ordinanze cautelari del Tribunale Caltagirone, del Tribunale di Catania, del Tribunale di Milano e del Tribunale di Napoli.

Con osservanza.

Avv. FILIPPO PRIZZI

